#### Corso integrato di RESTAURO


#### Fondamenti di Restauro Architettonico


Lez. 06 Keoma Ambrogio

## La tutela del Patrimonio Culturale

dalla formazione del servizio di tutela alla normativa pre Codice BCP










Francesco Petrarca (1304-1374) in un disegno di scuola padovana del 1379

NEL TRECENTO SONO DA RICORDARE LE DURE ESPRESSIONI DI FRANCESCO PETRARCA (CON MOTIVAZIONI PIU' POLITICHE CHE ARTISTICHE) NELLA SUA HORTATORIA A COLA DI RIENZO E AL POPOLO ROMANO (1347):

"(...) incrudelirono sui palazzi crollati per vetustà o per violenza, dimore, un tempo, di uomini illustri; poi sugli spezzati archi trionfali (...) né si vergognano di fare vile mercato e turpe guadagno dei frammenti della stessa antichità (...).


Così a poco a poco le rovine se ne vanno, così se ne vanno ingenti testimonianze della grandezza degli antichi."

Con i papi del primo quattrocento romano si avverte un più deciso e concreto interesse per le testimonianze antiche in quanto tali:





#### Nicolò V (1447-1455) fa restaurare da Bernardo Rossellino la Chiesa di Santo Stefano Rotondo (1453)



Questo restauro fu così commentato da Francesco di Giorgio Martini: "Rafacionollo Papa Nicola, ma molto più lo guastò."


#### Pio II

promulga nel 1462 la bolla CUM ALMAN NOSTRAM URBEM a tutela dei monumenti e dei ruderi.

#### **Paolo III**

nel 1538 promulga un'altra bolla per invitare alla conservazione dei monumenti di Roma, oltremodo significativa anche se non risolutiva.







## Numerosi editti tra il XVII e XVIII sec.

(soprattutto a Stato Pontificio)

Presa di coscienza della necessità di difendere il patrimonio storico-artistico

Netta concentrazione sull'istituto dell'esportazione



# La difesa del patrimonio storico-artistico nel Regno Unito



## Caratteri di fondo



## Prevalenza dell'ideologia liberista ottocentesca

- Art. 29 Statuto Albertino: "Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili"
- La proprietà nel codice civile napoleonico



Scarsa propensione all'intervento pubblico nella protezione dei beni e nella regolamentazione degli scavi

La formazione del **servizio di tutela** richiese circa **14 anni** anche per scegliere tra un amministrazione più decentrata e una più rispettosa delle autonomie locali.

Ci vollero invece quasi **50 anni** per il varo di un **legge di tutela**.






#### Ministero della Pubblica Istruzione

(ancora con una forte presenza del Ministero dell'Interno)

Da cui la proposta per la formazione delle:

#### Commissioni consultive conservatrici

Si stanziano a livello regionale e sono preposte alla <u>individuazione</u> dei beni e all'<u>ispezione</u>



TAV. 1 - COMMISSIONI CONSULTIVE CONSERVATRICI TRA IL 1860 E IL 1865

Rafforzamento degli organi centrali e loro organizzazione in **Giunte** e **Consulte** specifiche.

Si iniziano a differenziare le competenze ... anche se il MONUMENTO è vissuto sempre come esempio per la formazione nelle Accademie.

Nel frattempo si rafforzano e distribuiscono sul territorio gli organi periferici:

#### Commissioni consultive conservatrici

In parallelo sussistono soprintendenze speciali archeologiche (Roma, Pompei, ecc.)



Confine di provincia

Il 1875, con il dicastero di <u>Ruggero</u> <u>Bonghi</u>, si avvia un processo di normalizzazione molto importante.

Ripensamento dei doveri dello Stato:

- -Definizione di VALORE
- -Finalità della TUTELA



- Distinzione dei due rami fondamentali del servizio:
  - Archeologico
  - Belle arti
- 2. Diversa concezione degli organismi centrali
- 3. Riorganizzazione organi periferici





## 27 nuove Commissioni Conservatrici Provinciali

Erano presiedute dai Prefetti, ma non avevano regolamenti similari a quelle precedenti


In parallelo si formano diverse organizzazioni di tutela

1875 - istituzione degli Ispettori agli Scavi e Monumenti

Ufficio gratuito, alla fine del 1876 erano già 111 per raggiungere nel 1879 le 205 unità.

#### NUMEROSI CONFLITTI DI COMPETENZA

TAV. III – COMMISSIONI CONSERVATRICI DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'ARTE ISTITUITE TRA IL 1874 E IL 1876 IN BASE AL R.D. 7-8-1874 N. 2032





Commissioni di nuova istituzione

Situazioni invariate

Delimitazione del territorio di competenza delle commissioni

Confine di provincia

#### 1876 - Commissioni Conservatrici dei Monumenti ed Oggetti d'Arte e Antichità

Composte da:


#### **Prefetto**

#### 4 o 8 membri:

- -metà del Governo
- -metà del Consiglio Provinciale e Comune

#### Ispettori

Situazione più omogenea e strutturata, con personale di ruolo ... ..... ma mancano sempre i supporti legislativi





Commissioni di nuova istituzione

Situazioni invariate

Delimitazione del territorio di competenza delle commissioni

Confine di provincia

## Importante decennio di verifica e di profondo ripensamento

- -Necessità di varare la legge di tutela
- -Maggiori risorse finanziarie
- -Formazione di personale tenicoscientifico per dotare le strutture periferiche

Far diventare le strutture periferiche non solo organi consultivi ma operativi e di vigilanza.

1882 - Norme sui restauri degli edifizi monumentali



#### 1881 - Direzione Generale Antichità e Belle Arti

Strutturata in 4 uffici:

- -Antichità classiche
- -Arte medievale e del risorgimento
- -Arte contemporanea
- -Personale e servizi








#### 1884 - Delegati regionali

per la riforma dell'elenco dei monumenti

<u>Catalogazione</u> come elencazione con finalità di tutela giuridica

Anche con indicazioni sullo stato di conservazione e perizie sommarie degli interventi necessari per la tutela





Sedi delle Delegazioni

Delimitazione del territorio di competenza delle delegazioni


Confine di provincia.

#### 1889 - Commissariati per le Antichità e Belle Arti

Deliberavano su importanti questioni quali i lavori di manutenzione e di consolidamento e le autorizzazioni o i divieti di esportazione.

Decentramento a scala regionale di funzioni prettamente statali.





#### Villari Giuseppe (ministro)

Due obiettivi fondamentali:

- -Separazione insegnamento/tutela
- -Superamento distinzione per epoche

#### 1891 - Uffici Regionali

Strutture destinate esclusivamente alla tutela e conservazione dei monumenti (esclusi beni archeologici)

#### 1896 - Ispezione generale

A cura degli ispettori del Genio Civile Problematiche <u>amministrative e contabili</u>



1897 - Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna

Una risposta (voluta fortemente da Corrado Ricci) alla incapacità degli Uffici Regionali di gestire puntualmente gli interventi sul territorio.







1902 - Legge n. 185 (10.06.1902)

Prima legge di tutela

1907 - Legge 386 (27.06.1907)

Istituzione delle Soprintendenze

- -S. ai monumenti (18)
- -<u>S. agli scavi e ai musei</u> (14)
- -S. alle gallerie (15)

Istituzione del Consiglio superiore AA. e BB.AA.

TAV. V – LE SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI ISTITUITE CON LA LEGGE 27.6.1907 N° 386



Sedi delle Soprintendenze ai monumenti
 Delimitazione del territorio di competenza delle soprintendenze ai monumenti
 Confine di provincia

N.B. Per le modifiche apportate alle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze tra il 1907 ed il 1916 si veda la nota n. 51 del capitolo quarto.

1902 – Legge n. 185

Protezione delle cose d'antichità e d'arte

Legge Nasi

#### **Art. 1.**

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agli immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità e d'arte. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti di autori viventi o la cui esecuzione non risalga al oltre cinquant'anni.

1909 - Legge n. 364 (20.06.1909) per le Antichità e Belle Arti

Legge Rosadi

#### **Art. 1.**

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le **COSE immobili e mobili** che abbiano **interesse storico**, **archeologico**, **paleontologico o artistico**. Ne sono <u>esclusi</u> gli edifici e gli oggetti d'arte di <u>autori viventi</u> o la cui <u>esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni</u>. tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

1909 - Legge n. 364 (20.06.1909) per le Antichità e Belle Arti


Legge Rosadi

I punti fondamentali sono i seguenti:	
☐La inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico.	
☐ Il <b>regime vincolistico per la proprietà privata</b> , attuata attraverso lo strumento della notifica.	)
☐L'istituzione del <b>diritto di prelazione</b> dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privati.	zione



1909 - Legge n. 364 (20.06.1909) per le Antichità e Belle Arti

#### Esempio di notifica



· Visto l' art. 5 della legge 20 Giugno 1909 N.º 364: Sulla richiesta del Ministero della Istruzione pubblica. lo sottoscritto messo comunale di Alfonnia

ho notificato al Signora Bisma Merusa.

che la casa ove naeque if poeta Vinclus

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli Art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34, 37 della citata legge.

E affinchè abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge, ho rilasciato copia della presente all' indirizzo di cui sopra consegnandola nelle mani.

(Data) afousine li 28 Offobre 1915





11 Messo Comunale Confard Guilio

Il modello politico-culturale



Carattere autoritario-corporativo dello Stato: lo Stato come organizzatore della cultura e del consenso



Approccio interventista dello Stato nelle materie di tutela dei beni culturali e ambientali: nuovo concetto della proprietà privata

#### Il modello normativo



## Disciplina articolata delle manifestazioni culturali e promozione dell'arte contemporanea

- •1927: costituzione del Sindacato degli artisti
- •1942: La legge del 2%



## Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione

- •Le nuove Soprintendenze (legge n. 823 del 1939)
- •Istituto Centrale del Restauro (1939)
- •Discoteca di Stato (1934)
- •Riforma degli Archivi del Regno (l. 2006 del 1939)

Il modello normativo



## Il nuovo Codice Civile del 1942:

#### Art. 822 Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Il modello normativo



## Il nuovo Codice Civile del 1942:

#### Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Il modello normativo



L. 1089/39 (legge Bottai)
Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico



L. 1497/39

Protezione delle bellezze naturali

#### 1939

## L. 1089/39 (legge Bottai) Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico

#### Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le **cose**, **immobili** e **mobili**, che presentano <u>interesse artistico</u>, <u>storico</u>, <u>archeologico o etnografico</u>, <u>compresi</u>:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le <u>ville, i parchi e i giardini</u> che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere <u>di autori viventi</u> o la cui esecuzione <u>non risalga ad oltre cinquanta anni</u>.

#### 1939

#### L. 1089/39

#### Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico

#### Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le **cose**, **immobili** e **mobili**, che presentano <u>interesse artistico</u>, <u>storico</u>, <u>archeologico o etnografico</u>, <u>compresi</u>:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.


Vi sono pure compresi le <u>ville, i parchi e i giardini</u> che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere <u>di autori viventi</u> o la cui esecuzione <u>non risalga ad oltre cinquanta anni</u>.

### L. 1089/39

### Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico

### Esempio di decreto di tutela





stantier fieb. 25 : Rome. 1997 - Indinis Pellprofes delte State P. T. (1900, 1997-16, c. 40.000





....

#### CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI RAVENNA

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

favore

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a carico

di COMUI	ME DI ALFONSINE	(a)	
domiciliate	o a		
			si chiede, ai sensi e per gli ef-
			trascrizione dell'atto, che si uni- totificato, a norma dello stesso
citato art.	. 2-3 (b) e per gli effetti di	cui alla legge 1 giugno	1989, N. 1089, l'interesse par-
ticolarmer	nte importante del seguente	immobile:	
(c) PA	BBRICATO CASA NATALE	VI CENZO MONTI	
		sito nel Comun	e di ALFONSINE
segnato i	n Catasto a POGLIO numer	o 89 (d) MAPPALE	10
			nante CON VIA PASSETTO
E CO	N PROPRIETA' STESSA DI	ITTA;	
		Rullo della Soprin- tendenza	IL SOPRINTENDENTE (A, Buonomo)

### L. 1497/39

### Protezione delle bellezze naturali

#### **Art.** 1.

Sono soggette a causa del loro **NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**:

- 1) le cose immobili che hanno **cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica**;
- 2) le **ville, i giardini e i parchi** che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico,
- si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i **complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le **bellezze panoramiche** considerate come <u>quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere</u>, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.





# I punti fondamentali delle leggi Bottai del 1939

- □ organizza in maniera razionale le disposizioni legislative di tutela del patrimonio, ma ad esse non seguirono dei decreti applicativi.
- ☐ Tali leggi ampliarono tuttavia il concetto di bene culturale, esteso a tutto ciò che ha rilevanza per la storia della nazione, e di godibilità pubblica, intesa come diritto alla **pubblica fruizione**.
- ☐ Introduzione dei concetti di "interesse particolarmente importante" (art. 2) e di "eccezionale interesse artistico e storico" (art. 5) del bene oggetto di tutela
- ☐ Integrale sottoposizione del **regime vincolistico** autorizzatorio anche suo beni privati



Disciplina rimasta invariata fino al T.U. 1999

## I limiti delle leggi del 1939



Visione conservativa e vincolistica dell'intervento a tutela del bene culturale e ambientale



Prevalenza del criterio storico-riduttivo: concezione estetizzante e romantica del bene culturale




Visione statica dell'azione tutoria in continuità con la legislazione pre-unitaria



Inoperatività delle leggi a causa del conflitto mondiale e forte scarsità di risorse per la loro attuazione

# I beni culturali e ambientali nella Costituzione repubblicana



- 1.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
  - 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

# Art. 9, comma 2, Cost.



Richiamo alle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939



Superamento del criterio storico-riduttivo nel concetto edonistico e fisso di paesaggio



Superamento della concezione "materiale" del bene del patrimonio verso il valore della "memoria storica"



Nazione non come territorio, né come soggetto titolare, bensì come identità nazionale (fattori della..)



La tutela > significati ed evoluzione

# il Dopo-guerra

Ma la cultura italiana nel dopoguerra aveva elaborato nuove idee in materia e queste spinsero il Legislatore ad intervenire a più riprese, mediante Commissioni e proposte di legge per modificare la filosofia di fondo delle due Leggi del 1939.

Passaggio da una normativa sostanzialmente vincolistica (come era quella del 1939), alla configurazione di un ruolo dinamico della politica dei beni culturali

- Per la prima volta il legislatore accolla **allo Stato le spese di restauro**, qualora il proprietario del bene non sia in condizione di sostenerle (legge 1552/1961);
- viene introdotto il termine "valorizzazione" (utilizzato per la prima volta nel d.p.r. 805 del 1970);
- vengono previste **agevolazioni fiscali** (legge 512/1982) ed **erogazioni liberali** in danaro per la promozione di manifestazioni culturali, interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dei musei e degli istituti culturali;
- •si consente ai privati la diretta **partecipazione alla gestione di servizi collaterali** a pagamento in musei, gallerie, biblioteche (legge "Ronchey" 4/1993).

Negli ultimi anni hanno fatto ingresso due nuovi importantissimi "soggetti", prima quasi ignorati: i **Beni Culturali scientifici**, su sollecitazione del Ministero della Ricerca Scientifica e dell'Università che ha richiesto la tutela degli strumenti scientifici fisici, astronomici ecc □

E i **Beni Culturali etnoantropologici o demoantropologici** relativi alle testimonianze botaniche, zoologiche ed antropologiche.



il concetto di bene culturale è in costante evoluzione.

D.L. n. 657 (14.12.1974)

### Istituzione del Ministero per i Beni Culturali e per l'Ambiente

#### art. 2.

Il Ministero provvede alla **tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del paese**. promuove la diff<u>usione dell'arte e della cultura</u>,coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso,all'estero.

ad esso sono devolute:

- a) le attribuzioni spettanti al Ministero della Pubblica Istruzione per le antichità e belle arti,per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura,nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;
- b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della Discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

I Ministro esercita la vigilanza sugli enti,istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al ministero della pubblica istruzione ed alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ferme restando le competenze regionali,promuove,sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali,fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa,per le attività produttive, con i Ministri competenti.



# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



# Legge Galasso

**(l. 431/1985)** 

### Art. 1

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a) i **territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i **fiumi**, i **torrenti** ed i **corsi d'acqua** iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le **montagne** per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le **zone umide** incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- 1) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

• • • •

# Legge Galasso

**(l. 431/1985)** 

••••

Il vincolo di cui al precedente comma <u>non si applica alle zone A, B</u> e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

# Testo Unico Beni Culturali e Paesaggistici

(D.Lgs. 490/1999)

# D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio

# Articolo 2 Patrimonio culturale

- 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- 2. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano <u>interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e</u> le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali <u>testimonianze aventi valore di civiltà</u>.
- 3. Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei <u>valori storici</u>, <u>culturali</u>, <u>naturali</u>, <u>morfologici ed estetici del territorio</u>, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
- 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.



D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE I

# Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste <u>nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle</u> <u>attività dirette</u>, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad

individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a

**garantirne la protezione** e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso **provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti** inerenti al patrimonio culturale.



D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE I

### Articolo 6

### Valorizzazione del patrimonio culturale

- 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a **promuovere la conoscenza del patrimonio culturale** e ad **assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica** del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la <u>promozione</u> ed il <u>sostegno degli interventi di conservazione</u> del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
- 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
- 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.



D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

# Articolo 10 **Beni culturali**

1. Sono beni culturali le **cose immobili e mobili appartenenti** allo <u>Stato</u>, alle <u>regioni</u>, agli <u>altri enti pubblici territoriali</u>, nonché ad ogni altro <u>ente ed istituto pubblico</u> e a <u>persone giuridiche private senza fine di lucro</u>, ivi compresi gli <u>enti ecclesiastici</u> civilmente riconosciuti, che presentano **interesse artistico**, **storico**, **archeologico o etnoantropologico**.


Purché <u>l'Autore non sia più vivente</u> e la loro <u>esecuzione</u> risalga ad **oltre settant'anni**.

D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

# Articolo 10 **Beni culturali**

- 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
- a) le **cose immobili e mobili** che presentano <u>interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a **soggetti diversi** da quelli indicati al comma 1;</u>
- b) gli **archivi** e i **singoli documenti**, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le **raccolte librarie**, appartenenti a privati, <u>di eccezionale interesse</u> culturale;
- d) le **cose immobili e mobili**, a chiunque appartenenti, che rivestono un <u>interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento</u> con la **storia politica**, **militare**, della **letteratura**, **dell'arte**, della **scienza**, della **tecnica**, **dell'industria** e della **cultura in genere**, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);

Autore non vivente, esecuzione oltre cinquant'anni



D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

### **VERIFICA D'INTERESSE (art. 12)**

Per i beni pubblici di cui all'art. 1 co. 1 e 2



Per i beni privati di cui all'art. 1 co. 3

**DICHIARAZIONE D'INTERESSE (art. 13)** 





# D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

### Decreto di tutela





### Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali

Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici
Il Direttore Generale

VISTA la legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artístico o storico, VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;

VISTA da nota print. 1975% ed. 25/4599/2001 at quale la competente Soprimendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/1939 dell'immobile appresso descritto;

VISTA la notifica dell'1 aprile 1916 con la quale, ai sensi dell'art.5 della legge 20.6.1909, n.364, veniva assoggettato a tutela l'immobile denominato "Il Castellaccio" sito in provincia di Ravenna Comune di Bamenesvallo.

CONSIDERATO che è necessario aggiornare detta potifica per l'individuazione catastale attuale del cespite e la trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del presente provvedimento; VISTO l'art.71 della legge 1 giugno 1939, n.1089;

#### DECRETA:

e rinnovata ai sensi dell'art.71 della legge 1089/1939; la dichiarazione di importante interesse già notificata ai sensi della legge 364/1909, per l'immobile denominato "Il Castellaccio" sito in Provincia di Ravenna Comune di Bagnacavallo via F.Baracca segnato al NC.E.U. al fg.71 particella 573 confinante con particelle 631,221,220.547,548,545,215,222,223,618,579,226 stesso foglio e con via F.Baracca che, per i motivi contenuti nell'unita relazione storico-artistica, resta quindi sottoposto a tuttle te disposizioni di tutela contenute nella stessa legge 1089/1939.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Comune di Bagnacavallo.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo yroprietano, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorio giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, o a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicember 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordianzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

**9** FEB. 1999

IL DIRETTORE GENERALE (dott.Mario Serio)











MOD 2

Ministero por i Beni Eullurali e Ambientali
soprintendeza feri beni ambientali e architettonici
feri e frovince bi ravena, berara-forij
avena

#### BAGNACAVALLO(RA)-II Castellaccio

#### Relazione storico-artistica

Il Castellaosio, come da sempre l'edificio è stato denominato se la via su cui si affaccin era cosi chiamata già in un documento del 1477 comervato mell'archivio storico di Bagnacavallo, costinuace l'amoco esempio, ancora presente nel centro storico, di archivettus civile fortificata quattrocentesce la cui mole domina ancora in elevazione e in estergione sul lescusto urbano circostante.

Particolarmente significativo per l'integrità della conservazione sia nella morfologia sia negli elementi strutturali sia nella distribuzione dei vanu, il palazzo documenta in maniera esemplare la ripicità di quell'architettica. La facciata (in mationi a vista come tutta la fabbrica) massiccia e scama impostata su un

La facciata (in matoni a vista come tutta la fabbrica) massocia e scama impostata su un muro a scarpa cordonata si eleva su tre piani con aperture rettangolari inregolari dotate di inferriate al piano terra e di semplici davanzali al piano primo; quattro piombatoi rettangolari e barbacani completano la struttura.

Da un alto e stanciato portale con arco a tutto setto si entra nell'androne passante coperto da volte ribastate con unapie suddivise da archetti pensili che funge da cernicira della simuettica distribuzione dei vani laterali: questi sono coperti da volte a catino coe unghie variamente decourate secondo il repertorio locale entocenteme destrea cada da una rampa si secode al piano superiore che ripete la distribuzione classica dei vani dall'androne coperto da piano superiore che ripete la distribuzione classica dei vani dall'androne coperto da piano superiore che ripete la cascede aglia mibienti laterali tutti (corea al piano tera) provisti di camino e coperti o da cassettonati in legno o da soffitti deconti attribuibi alla soconda meta dei esc. XIX. Nel pano sottorine caranterizzato da uno spazio immenso un tempo addito a granatio, si possono vedere le enormi capivate che sorreggono le falde di copertura. Nella corre internes si profungano lateralimente dei corpi di fabbrica a un piano il cui

prospetto è alleggerito da una loggia sostenuta da pilastri; su un lato essa risulta tamponatà. Il palazzo che in passato appartenne alla famiglia Papini, poi ai Conti Bejor, fu sede nel sec XIX dell'Accademia di poeti e lettenati dei Cillarda.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

G.B.BEZZI, Vecchia Bagnacavallo, Bagnacavallo 1962 C.POLGROSSI, Bagnacavallo, Guida al centro storico, Imola 1980, pag 37

REDATTO DA: dott. ssa Nicoletta Urbini

loolyelelle

VISTO: IL SOPRINTENDENTE (arch.Anna Maria Iannucci)

ER SCHITT CONFORMS Response (2 de) UD CIO VICIO Nation (Vice olin Usbini

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

\* 9 FFB. 19



BAGNACAVALLO(RA)-II Castellaccio in via F. Barneca	
N.C.E.U. Scala 1:1000	0042 0303
Fg. 71 particella 573	
Tutels ex lege 1089/1939 art.71	
Tutela ex lege 1089/1939 art.71  Redatto da:   dott.ssa Nicoletta Urbiñi   VISTO IL S (arch. As	OPRINTENDENTE ma Marta lanascel)  EB. 1999
	3 3
1 2 2 2	5

D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

Articolo 45

# Tutela indiretta

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le **distanze**, le **misure** e le altre **norme** dirette ad

evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili;

ne sia danneggiata la prospettiva o la luce;

o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.









D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

Articolo 20
Interventi vietati

1. I beni culturali **NON possono essere** 

distrutti, deteriorati, danneggiati

adibiti ad <u>usi non compatibili</u> con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.



D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio PARTE II

### Articolo 21

### **AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**

-detta comunemente "parere" –

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la **rimozione** o la **demolizione**, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali
- b) i lavori di qualunque genere
- c) lo spostamento, anche temporaneo
- d) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- e) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati
- f) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati